

# HANDICAP E SCUOLA

Guida all'integrazione scolastica nella provincia di Pescara



PROVINCIA  
DI PESCARA  
Assessorato alla  
Tutela Sociale del Cittadino



PESCARA  
PROVINCIA  
SOLIDALE

## PRESENTAZIONE

Negli ultimi dieci anni la Pubblica Amministrazione ha cercato di avvicinarsi il più possibile al cittadino garantendo, attraverso apposite norme legislative (L. n. 142/90, L. n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa), la conoscenza del funzionamento dei servizi. Malgrado ciò si è reso necessario trasformare l'obbligo legislativo all'informazione in una reale fruibilità, affinché fosse l'informazione stessa a raggiungere il cittadino e non il contrario. Spesso l'handicap (incontro tra disabilità e ambiente) si accentua allorquando viene a crearsi un'ampia distanza tra il disabile e i servizi, tra il disabile e le opportunità messe a disposizione dal legislatore e dagli Enti pubblici territoriali.

È in questa logica che è nata l'idea di tale pubblicazione: una guida che fosse di facile consultazione, uno strumento di informazione sui diritti e le opportunità del disabile all'interno della scuola e lungo tutto il percorso di integrazione scolastica. Per il cittadino con disabilità l'ingresso nel mondo della scuola non rappresenta solo l'esercizio del diritto all'istruzione, peraltro comune a tutti, ma l'ingresso nella vita sociale al fianco dei cosiddetti cittadini normodotati, nonché l'inizio di un percorso di integrazione e adattamento alla vita sociale. Percorso spesso irto di difficoltà: riguardo alla specifica tipologia di disabilità, al contesto socio-culturale in cui avviene e alla normativa che ne scandisce le tappe. Per le sopra richiamate ragioni di complessità degli interventi da attuare, di pluralità dei soggetti e degli organismi coinvolti nel processo di integrazione scolastica del disabile si è ravvisata la necessità di dare vita ad uno strumento che regolarizzi e coordini azioni e ruoli del personale a vario titolo coinvolto. Si è giunti così alla sottoscrizione, nel dicembre 2005, di un Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla Legge n. 104/92, attraverso cui la Provincia di Pescara si è fatta promotrice di istanze di coordinamento e raccordo con le altre realtà operanti sul territorio (A.U.S.L., Scuola, Comuni, Ambiti Sociali), nella convinzione che la reciproca collaborazione possa contribuire all'aumento dell'efficacia delle prestazioni. Nel passaggio da un'integrazione pensata (a livello legislativo) ad una veramente sostenuta ed agita, sono diverse le difficoltà in cui si imbatte il disabile. Per questo si è pensato ad una guida quale contributo per gli operatori sociali e il personale scolastico che a vario titolo

si occupano dell'integrazione dei disabili e quale punto di riferimento per le famiglie degli stessi che vogliono orientarsi nel ventaglio dei diritti e delle opportunità presenti sul territorio. La guida riporta, per ogni argomento affrontato, la citazione dell'articolo dell'Accordo di Programma Provinciale siglato nel dicembre 2005, nell'intenzione che lo stesso diventi di dominio pubblico e sia conosciuto dagli addetti ai lavori e da chi deve usufruire dei servizi.

**Mauro Di Zio**

Assessore Provinciale alla Tutela Sociale del Cittadino

## INDICE

Individuazione dell'alunno in situazione di handicap .....	4
Diagnosi Funzionale .....	6
Profilo Dinamico Funzionale .....	7
Gruppo Operativo sul singolo alunno (gruppo H) .....	8
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) .....	9
Insegnante di sostegno .....	10
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione .....	11
Assistenza materiale .....	13
Trasporto casa - scuola .....	14
Gruppo di studio e di lavoro d'istituto (GLHI) .....	15
Continuità scolastica .....	17
Validità dell'Accordo di programma .....	17
Enti firmatari dell'accordo .....	17
Riferimenti utili.....	18

A cura di:

**Dott.ssa Francesca Trivisonoli** – Sociologa presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Pescara

**Dott.ssa Luigia Dolce** – Psicologa presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Pescara

Con la collaborazione di:

**Dott.ssa Isabella Brindesi** - Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile presso la A.U.S.L. di Pescara

**Dott.ssa Franca Galli** – Assistente Sociale Coordinatrice presso la Neuropsichiatria Infantile della A.U.S.L. di Pescara

## INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP

-----  
*ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE*

Art. 11 – Parte quarta:...l'individuazione dell'alunno come soggetto disabile ...costituisce la condizione per accedere agli interventi educativi, assistenziali...e di sostegno ..."

-----

1. **CHE COS'E'**
2. **REQUISITI PER L'ACCESSO**
3. **PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE**
4. **CHI REDIGE IL DOCUMENTO**
5. **CHE VALIDITÀ HA**

1. E' il documento conclusivo degli accertamenti clinici finalizzati a definire le menomazioni, presenti in un alunno, tali da comportare difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione scolastica e da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tale certificazione (disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006) consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali (servizio di trasporto scolastico e di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione) e di sostegno previsti dalle vigenti disposizioni di legge (L. n. 104/92, art. 3, comma 5).

2. L'individuazione può essere richiesta dal genitore (o dall' esercente la potestà parentale) o dalla scuola (previo consenso del genitore stesso) purché l'alunno sia certificato in base all'art. 3 della Legge n. 104/92 e nel rispetto delle priorità stabilite nel comma 3 dello stesso articolo. Il campo di applicazione abbraccia tutte le scuole, a partire da quelle dell'infanzia, fino a quelle comprese nel nuovo obbligo scolastico e formativo.

3. La richiesta può essere inoltrata, al momento della prima iscrizione a scuola o in qualunque momento dell'iter scolastico, all'Unità Operativa della Neuropsichiatria Infantile della A.U.S.L. di competenza. Quest'ultima provvederà a rilasciare la certificazione alla

famiglia dell'alunno o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che a sua volta la consegnerà alla scuola all'atto dell'iscrizione. Qualora il procedimento di individuazione venisse richiesto dalla scuola previo accordo con la famiglia (sottoscrizione da parte dei genitori della scheda di segnalazione) questa verrà invitata a compilare la scheda di consenso informato presso la A.U.S.L.

4. Il documento viene redatto dall'équipe multidisciplinare composta da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, eventuale terapeuta della riabilitazione. Le attestazioni di handicap prodotte da specialisti nell'esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti A.U.S.L.

5. La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si occupa dell'alunno, in ogni caso i genitori possono richiedere l'interruzione dei benefici previsti dalla l. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.



## DIAGNOSI FUNZIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE  
 Art. 12 – Parte quarta: “...si articola in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno e dal quale si evincono gli elementi necessari per accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti...”

### 1. CHE COS'È      2. A COSA SERVE      3. CHI LA REDIGE      4. CHE VALIDITÀ HA

1. Il documento che attesta la situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica è denominato Diagnosi Funzionale. Si tratta di un documento sanitario (disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 24/02/94) in cui viene descritto stato di salute, capacità, potenzialità e difficoltà dello sviluppo psicofisico dell'alunno certificato, correlato di una diagnosi clinica, codificata secondo l'ICD 10, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.).
2. È uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso. È documento indispensabile al fine di poter accedere, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica.
3. Il documento viene redatto dall'équipe multidisciplinare dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della A.U.S.L. di riferimento, composta dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell'età evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la A.U.S.L.
4. Il documento viene presentato, all'inizio dell'anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell'équipe, genitori dell'alunno in situazione di handicap. Può essere nuovamente redatto se, nel corso dell'iter scolastico, le condizioni dello stato di salute dell'alunno si modificano in maniera sostanziale.

## PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE  
 Art. 13 – Parte quarta: “... Tale documentazione, che costituirà una guida per la successiva progettazione del Piano Educativo Individualizzato, individua gli aspetti prioritari dello sviluppo potenziale dell'alunno, evidenziandone bisogni e risorse (tra cui anche l'eventuale bisogno di un Assistente per l'autonomia e la comunicazione), prefigurando obiettivi e strategie d'intervento...”

### 1. CHE COS'È      2. CHI LO REDIGE      3. QUANDO      4. CHE VALIDITÀ HA

1. È il documento, preliminare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato, che definisce la situazione di partenza, le tappe di sviluppo conseguite e quelle da conseguire a breve, medio e lungo termine rispetto alle potenzialità e alle difficoltà dell'alunno in situazione di handicap. Le informazioni devono essere sintetizzate e integrate attorno a quattro poli principali:
  - a) punti di forza, cioè livello raggiunto, abilità possedute adeguatamente (capacità ICF);
  - b) punti di forza, livelli raggiunti, abilità manifestata grazie alla mediazione positiva di fattori contestuali (performance ICF);
  - c) deficit, cioè carenza, mancanza, incapacità o sviluppo inadeguato rispetto ai criteri e alle aspettative;
  - d) relazioni di influenza tra vari ambiti di funzionamento dell'alunno in situazione di handicap.
2. Il documento viene redatto dagli insegnanti con l'apporto dei genitori, dell'Unità multidisciplinare della A.U.S.L. di riferimento e delle altre figure professionali che si occupano dell'alunno (D.P.R. 24/2/94). L'Unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.
3. Il primo documento di progettazione dell'integrazione viene redatto all'inizio dell'anno scolastico, per tutti gli alunni che frequentano la prima classe o il primo anno di scuola materna e per tutti quelli che vengono dichiarati in situazione di handicap per la prima volta.
4. Viene rielaborato ad ogni passaggio di ciclo scolastico o, in casi particolari, qualora si verificano delle sostanziali modifiche del quadro clinico.

## GRUPPO OPERATIVO SUL SINGOLO ALUNNO (Gruppo H)

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE

Art. 17 – Parte quinta: “Il GLHO (istituito in attuazione della C.M. 227/75 e successive integrazioni, della C.M. 123/94 e dal D.M. 122/94 – art.7) è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), dagli operatori AUSL referenti per il caso, dai genitori dell'alunno, da un esperto richiesto dalla famiglia di loro fiducia e/o dell'Associazione di cui fanno parte...”

### 1. CHE COS'E'      2. CHE FUNZIONI HA      3. DA CHI È COMPOSTO      4. QUANDO SI RIUNISCE

1. E' un gruppo di lavoro multidisciplinare (istituito ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n° 104, art. 15, comma 2) che, su convocazione del Dirigente Scolastico previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per l'integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico) specifici per il singolo alunno.

2. Il Gruppo H in linea generale programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno in situazione di handicap. Tra i compiti specifici di tale gruppo c'è quello di predisporre il P.D.F. e il P.E.I. e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6 più Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4 e 5), valutare l'opportunità di assegnare all'alunno il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie), proporre eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.

3. E' composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, dagli Assistenti per l'autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell'équipe multidisciplinare della A.U.S.L., dai genitori, oltre che dagli operatori delle Associazioni di categoria, dai referenti del Comune, della Provincia e dei Centri di riabilitazione che si occupano dell'alunno.

4. Si riunisce almeno due volte l'anno per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale (art. 13, L. 104/92) e del Piano Educativo Individualizzato (art.14, L. 104/92). In casi particolari un'ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo.

## PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE

Art. 14 – Parte quarta: “...atto successivo alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dalla C.M. 250/85 e dalla L. n. 104/92 art. 12, comma 5...”

### 1. CHE COS'E'      2. CHI LO REDIGE      3. QUANDO

1. Per ogni alunno in situazione di handicap viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Si tratta di un documento di sintesi che non si limita al solo progetto didattico, ma è un vero e proprio progetto di vita in cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo di tempo (primi quattro commi dell'art.12 della (LEGGE 104/92)

2. Viene redatto congiuntamente dagli operatori dell'A.U.S.L., compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia (D.P.R. 24/2/94 - art.5). E' perciò stilato da tutti coloro che, a vario modo, operano per lo specifico soggetto certificato come soggetto in situazione di handicap.

3. Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap di norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/2/94- art.6) e trasmesso, nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato.



## INSEGNANTE DI SOSTEGNO

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE

Art. 20 – Parte sesta: “La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nelle scuole di ogni ordine e grado in base agli artt. 2 e 7 della L. n. 517/77, all’art. 12 della L. n. 270/82 e la sua denominazione dalla Circolare Min. 199 del 28 luglio 1979, oltre che dall’ art. 13, comma 6 della legge 104/92”

### 1. CHE COS'È      2. CHE FUNZIONI HA      3. CHI LO ASSEGNA      4. PER QUANTE ORE

1. È una figura con formazione specifica, rilasciata dalle Università ai sensi dell’art. 325 (art. 319, c. 4 - d. l.vo 16 aprile 1994, n. 297), che affianca l’alunno in situazione di handicap garantendogli, tramite interventi individualizzati, un’educazione e un’istruzione adeguata e che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato alla classe in cui è presente l’alunno in situazione di handicap dalla Direzione scolastica regionale, su richiesta del Dirigente Scolastico in base all’attestazione di situazione di handicap redatta da uno specialista e alla Diagnosi Funzionale. Affianca, senza sostituirli, gli insegnanti curricolari a cui non è subordinato.

2. La sua attività deve essere rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno in situazione di handicap. Insieme agli altri docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e attraverso il Gruppo H ne propone e ne costruisce il Piano Educativo Individualizzato. Il docente di sostegno ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra i docenti, l’alunno in situazione di handicap, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo di integrazione (famiglia, personale A.U.S.L., educatori, mediatori, Assistenti per l’autonomia e la comunicazione); inoltre partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi - docenti.

3. Il Dirigente Scolastico inoltra la documentazione raccolta al momento dell’iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie, all’Ufficio del C.S.A. competente per l’ordine di scuola che provvede all’assegnazione.

4. La quantificazione delle ore settimanali necessarie per ogni singolo alunno risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal consiglio di classe. La qualificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base alla gravità dell’handicap

## ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE

Art. 9 lettera g) – Parte seconda: “Le Amministrazioni comunali ed E.A.S. si impegnano a garantire... il servizio di assistenza scolastica per gli studenti disabili, certificati con la L. 104/92, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando, per le scuole superiori di secondo grado, i finanziamenti annuali dell’Amministrazione Provinciale e Regionale (L.R. 26 aprile 2004, N. 15).”

Art. 21 – Parte sesta: “... Oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno sono previste altre figure professionali necessarie ad affrontare problemi di autonomia e di comunicazione (L. n. 104/92, art. 13 comma 3)...”

### 1. CHI È 2. CHE FUNZIONI HA 3. CHI LO ASSEGNA 4. PER QUANTE ORE 5. CHI GESTISCE IL SERVIZIO

1. L’Assistente per l’autonomia e la comunicazione è personale appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche o riconosciute tali dalla Regione Abruzzo, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell’alunno in situazione di handicap.

2. Ha il compito di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l’organizzazione del proprio orario di lavoro, extra scolastiche.

3. La necessità di assegnare l’Assistenza per l’autonomia e la comunicazione all’interno dell’orario scolastico, viene esplicitata dalla Neuropsichiatria Infantile della A.U.S.L. nella Diagnosi Funzionale. In questo caso il Dirigente Scolastico deve richiedere all’Ente Locale (il Comune) di designare un operatore che - pur non facendo parte del corpo docente - si inserirà nella attività scolastiche.

4. Il numero di ore di assistenza da richiedere viene deciso dal G.L.H.O. sulla base della Diagnosi Clinica e dell'analisi dei bisogni concreti dell'alunno, utilizzando il modello R.A.S. (Richiesta di Assistenza Scolastica) allegato all'Accordo di Programma Provinciale. Sarà compito del Dirigente Scolastico inviare la documentazione al Comune di residenza dell'alunno (per la scuola dell'obbligo) o al Comune ove ha sede l'Istituto (per la scuola superiore). In ogni caso l'assegnazione delle ore di assistenza avverrà sempre nel rispetto dell'obiettivo primario per cui viene attivato, vale a dire l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap.

5. Il Servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione viene gestito a livello tecnico amministrativo dai Comuni che utilizzano, solo per le scuole superiori, i finanziamenti Provinciali e Regionali.



## ASSISTENZA MATERIALE

-----  
 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE

Art. 23 Parte sesta: "I collaboratori scolastici (ex bidelli, oggi personale ATA), sono parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili..."

-----

### 1. IN COSA CONSISTE

### 2. CHI LA FORNISCE

### 3. DA CHI VIENE SVOLTA

1. Per l'alunno con disabilità che necessita di accompagnamento per spostarsi all'interno della struttura scolastica, per accedere servizi igienici o per un'assistenza durante la mensa è prevista un'assistenza di base. Il personale A.T.A. (ex bidelli) fornisce assistenza agli alunni disabili in occasione di momentanea assenza degli insegnanti, aiuto materiale per gli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, nonché assistenza all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale.

2. L'assistenza materiale, servizio fondamentale nel processo di integrazione del disabile, deve essere fornita e garantita dalla scuola in cui è iscritto l'alunno. Il bisogno deve essere segnalato nella certificazione emessa dalla A.U.S.L. mentre il servizio deve essere garantito dal Dirigente Scolastico.

3. Gli operatori addetti a questo servizio sono i collaboratori scolastici, (ex bidelli, oggi personale A.T.A.) i quali, per svolgere questa mansione, hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante.



## TRASPORTO CASA - SCUOLA

-----  
 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE  
 Art. 9 lettera g) – Parte seconda: “Le Amministrazioni comunali ed E.A.S. si impegnano a garantire...il servizio di trasporto (casa-scuola e viceversa) per tutti gli studenti disabili certificati con la L. 104/92, residenti sul proprio territorio...”  
 -----

### 1. CHI FORNISCE IL SERVIZIO

### 2. COME SI ACCEDE

1. Il servizio di trasporto per gli studenti disabili è garantito gratuitamente, dal Comune di residenza, agli studenti della scuola dell'obbligo, per il percorso da casa a scuola e viceversa, mediante pulmini attrezzati per gli specifici bisogni. Solo per la gestione del servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole superiori i comuni utilizzano fondi provinciali e regionali.

2. La richiesta va inoltrata dal genitore dello studente al Comune di residenza che, non appena in possesso della documentazione necessaria, gestisce a livello tecnico-amministrativo l'intero servizio, a partire dall'accertamento del diritto alla prestazione fino all'erogazione dello stesso. Agli studenti delle scuole superiori, per comprovata impossibilità di provvedere a mezzo pubblici servizi, è previsto il rimborso del trasporto scolastico ad personam da parte dello stesso Comune di residenza dell'alunno, previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica e sulla base di specifici parametri di calcolo.



## GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO D'ISTITUTO (G.L.H.I.)

-----  
 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO DISABILE  
 Art.18 - Parte quinta: “Presso le scuole di ogni ordine e grado il Dirigente scolastico nomina il G.L.H.I. che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, come previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94.”  
 -----

### 1. DA CHI È COMPOSTO

### 2. CHE FUNZIONI HA

### 3. DA CHI VIENE ORGANIZZATO

### 4. QUANDO SI RIUNISCE

1. E' composto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni di categoria, dai rappresentanti dei genitori nonché, per la scuola superiore, dai rappresentanti degli studenti.

2. Il G.L.H.I. come previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94, ha il compito di:

- creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;
- “collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo” (L. 104/92, art.15 comma 2);
- costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;
- analizzare la situazione complessiva dell'handicap nelle scuole di competenza;
  - analizzare le risorse umane e materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi volti all'integrazione;
  - diffondere gli Accordi di programma tra gli Enti preposti per favorire l'attuazione degli impegni in esso contenuti;

- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale (art. 14, comma 7 della Legge 104/92);
  - proporre ai coordinatori dei Consigli di classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;
  - produrre documenti inerenti l'integrazione scolastica;
  - pubblicizzare le attività dell'Istituto e i materiali didattici prodotti.
3. Viene organizzato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
  4. Si riunisce all'inizio dell'anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.

## CONTINUITÀ SCOLASTICA

Indispensabile ai fini della piena integrazione è la garanzia della continuità nei diversi cicli di scuola, che prevede un raccordo tra i vari attori che operano nell'istituzione scolastica in maniera tale da garantire all'alunno in situazione di handicap un passaggio senza difficoltà tra un ordine di scuola a quello successivo. A tale scopo è stato previsto, nell'art. 9 - lettera e dell'Accordo di Programma Provinciale, che vengano inseriti, nei capitolati di gara per la stipula delle Convenzioni con le Cooperative appaltatrici del servizio di Assistenza scolastica, parametri di valutazione delle offerte che siano premianti per quelle che garantiscono la massima continuità nel passaggio da una classe all'altra e da un ordine di scuola all'altro. Il Comune deve anche prevedere, su propria richiesta, che le Cooperative mettano a disposizione di altro soggetto appaltatore i propri operatori aventi gli stessi requisiti.

## VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di Programma Provinciale, a cui fa riferimento ogni attore e ogni azione finalizzata all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap sul territorio provinciale, sottoscritto il 27 dicembre 2005, ha validità quinquennale e prevede una verifica a metà del percorso. Inoltre sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno le diverse disposizioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari.

## ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO

Hanno sottoscritto l'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, accordandosi all'unanimità sugli obiettivi, le competenze specifiche, i tempi, i modi di applicazione ed i luoghi degli interventi, i seguenti Enti:

- *La Provincia di Pescara, promotrice dell'Accordo*
- *Il C.S.A. ( Centro Servizi Amministrativi) di Pescara*
- *L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pescara*
- *Tutti i Comuni della Provincia di Pescara*
- *Gli Abusi Sociali Territoriali*



## APPENDICE

### RIFERIMENTI UTILI

#### PROVINCIA DI PESCARA - SETTORE POLITICHE SOCIALI

Piazza Italia, 30 - Pescara  
Area Handicap - tel. 085/3724423 - fax 085 3724415  
sociale@provincia.pescara.it - www.provincia.pescara.it

#### A.U.S.L. DI PESCARA - UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Via Paolini, 47 - Pescara  
tel. 085/4252843 - fax 085/4252962  
www.ausl.pe.it

#### CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI PESCARA (ex Provveditorato agli Studi)

Piazza Spirito Santo, 39 - Pescara  
tel. 085/4246236 - fax 085/4246214  
csa.pe@istruzione.it - www.csa-pescara.it

#### A.N.M.I.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI)

Via Pesaro, 41 - Pescara  
tel/fax 085/4210976  
info@anmicpescara.it - www.anmicpescara.it

#### A.N.F.F.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI)

Via dell'Emigrante 31 - Pescara  
tel/fax 085/4710756  
anffaspescara@infinito.it

#### E.N.S. (ENTE NAZIONALE SORDOMUTI)

Via Conte Di Ruvo, 30 - Pescara  
tel. 085/694164 - fax 085/61793  
pescara@ens.it

#### A.F.I.A. (ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IPOACUSICHE ABRUZZESE)

Via Adriatica Sud, 93 - Francavilla Al Mare (CH)  
tel/fax: 085/815876  
afia@tin.it

#### U.I.C. (UNIONE ITALIANA CIECHI)

Via Palermo, 8 - Pescara  
tel/fax: 085/4217414  
uicabru@uiciechi.it - www.uiciechi.it/abruzzo

#### U.I.L.D.M. (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE)

Sede c/o CRMN Ambulatorio di Neurologia, Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata, Via dei Vestini - Chieti  
tel: 0871/4217414 - 338/8225728 - Fax 0871/540326  
presidente@uidmpe.it - www.uidmpe.it

#### ASSOCIAZIONE REGIONALE BAMBINI DOWN

Via Perugia, 14 - Pescara  
tel. 085/28464

Stampato in occasione delle Conferenze itineranti organizzate dal C.T.P. di Loreto (novembre 2006).

Si ringraziano in particolar modo, per aver collaborato alla stesura dell'Accordo di Programma Provinciale, il dott. Nino Santilli, *Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*, il dott. Sandro Santilli, *Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Provinciale*, la dott.ssa Marisa Colletti Bottarel (*Coordinatrice del G.L.I.P. - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'handicap*) e i componenti dello stesso, in rappresentanza di: Provincia di Pescara, Comune di Pescara, A.U.S.L. di Pescara, U.I.C. Provinciale, E.N.S. Provinciale, Scuola.

